

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6
Missioni vevoli nella seduta del 22 luglio 2004	3	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissioni dal Senato; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6
Procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	Atti di controllo e di indirizzo	6
Domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici (Annunzio)	5	Disegno di legge di conversione n. 5137	7
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7
		(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	43
		(Sezione 3 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	45
		(Sezione 4 — Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge)	95
		(Sezione 5 — Ordini del giorno)	101

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Carli, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Romani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

Alla ripresa della seduta.

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cicu, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzi, Romani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Tanzilli, Tassone,

Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PATARINO ed altri: « Disposizioni per la lotta contro le patologie cerebrovascolari » (5173);

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di estensione delle ipotesi di sequestro e confisca dei beni per taluni delitti contro la pubblica amministrazione e loro uso sociale » (5174);

D'AGRÒ: « Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consigli comunali e provinciali » (5175);

PAOLO RUSSO: « Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita » (5176);

CAMPA: « Disposizioni per favorire la locazione o l'acquisto della prima casa » (5177);

COLUCCINI ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia » (5178).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Fassino, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

FASSINO ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa » (970).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

In data 21 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2927. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 » (*approvato dal Senato*) (5172).

In data 22 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2572. — « Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4233-B);

S. 2742. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 » (*approvato dal Senato*) (5179).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le proposte di legge nn. 695, 818, 1228, 1999, 4242 e 5135, attualmente assegnate in sede referente alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), siano trasferite alla sua competenza primaria, ovvero alla competenza congiunta delle Commissioni I e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 3667, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che tutte le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

TURCO ed altri: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza » (695) — *Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MOLINARI: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza » (818) — *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

PECORARO SCANIO: « Istituzione del difensore civico dei minori » (1228) — *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI e XIV*;

PISICCHIO ed altri: « Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia » (1999) — *Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (4242) — *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

FASSINO ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (5135) — *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BUONTEMPO ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (3667) — *Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI e XIV*.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

S. 2572. — « Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4233-B) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XI e XII*.

VII Commissione (Cultura):

PARODI ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento » (5066) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BURTONE: « Modifiche al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università » (5111) *Parere della I Commissione*.

XI Commissione (Lavoro):

ARACU: « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente la previsione di una riserva di posti per meriti sportivi nei concorsi banditi dalla "CONI Servizi" » (5039) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 16 luglio 2004, per conto di Umberto Bossi, deputato all'epoca dei fatti, è stato rappresentato alla Presidenza — con allegata la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (n. 6197/03 RG — tribunale di Padova, domanda riconvenzionale del signor Fabrizio Comencini) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.

Con lettera pervenuta il 19 luglio 2004, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli — ufficio XIV ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici relativi all'utenza privata del deputato Lorenzo Diana, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 23403/04 RGNR) in corso, in seguito alla denuncia sporta dal medesimo deputato a carico di ignoti, per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 10).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 22 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, la relazione annuale sui bilanci consuntivi 2002 e preventivi 2003 degli enti sottoposti al controllo, approvata nella seduta del 21 luglio 2004 dalla Commissione (doc. XVI-*bis*, n. 5).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Lombardia, con lettera in data 17 luglio 2004 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX, n. 13).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4

e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'ufficio I per la promozione culturale e per l'informazione delle comunità italiane all'estero, del dipartimento per gli italiani nel mondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Enrico Guicciardi.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Sabatino Cennamo a componente del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

Tale comunicazione è trasmessa alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 22 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dall'articolo 7-*bis* della legge 28 maggio 2004, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (398).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168, RECANTE INTERVENTI UR-
GENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (5137)**

(A.C. 5137 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Interventi correttivi di finanza pubblica).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell' 8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti

territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: « che abbiano rilevanza nazionale »;

b) al comma 1 sono soppresse le parole: « a rilevanza nazionale »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle

funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 ».

5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 198-bis. — (Comunicazione del referto). — 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti ».

6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi interna-

zionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi col-

legiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto

contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.

12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.

13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « sono da intendere », sono inserite le seguenti: « come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia fiscale).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre

2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

b) al comma 2, le parole: « i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1 ».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 5 le parole: « La disciplina prevista dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « La disciplina prevista dal comma 1 ».

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno ».

7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico

delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: « al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di finanza regionale).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

« 21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale ».

2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data »;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: « 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere »;

c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario »;

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: « triennio 2001-2003 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2001-2004 ».

3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indiretta-

mente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

ARTICOLO 4.

(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « conferendo », sono inserite le seguenti: « o trasferendo »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui

all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ».

2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo la parola : « adibiti » sono inserite le seguenti: « o comunque destinati »;

b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: « da ripartire »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo pe-

riodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 ».

ARTICOLO 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 dicembre 2004 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2005 »;

b) al comma 16, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2005 »;

c) al comma 32 le parole: « entro il 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 dicembre 2004 »;

d) al comma 37, primo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2005 ».

2. Nell' Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 », indicate dopo le parole: « seconda rata » e « terza rata », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 20 dicembre 2004 » e « 30 dicembre 2004 »; le parole: « 30 settembre 2004 », indicate dopo le parole: « deve essere integrata entro il », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 ».

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA N. 1

(prevista dall'art. 1, comma 6)

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
E DI SPESE DISCREZIONALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (3.1.5.19 - Consiglio Superiore della Magistratura - cap. 2195) TAB C	1,09
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) TAB C	0,15
Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) TAB C	1,11
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C	0,40
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:	
— ART. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	180,00

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) TAB C . . .	5,97
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)	10,00
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) . . .	12,91
Legge n. 183 del 1989: - ART. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) . .	79,11
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C	0,47
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) TAB C .	8,95
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) TAB C . . .	0,75

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:	
- ART. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003)	30,74
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) TAB C	0,09
Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984:	
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - cap. 7005)	90,99
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C	0,40
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:	
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) TAB C	0,41
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) TAB C	0,91

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 12, comma 2: (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)	12,91
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale comandato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030)	1,25
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) TAB C .	0,18
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) TAB C	10,02
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C	0,71
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C	80,62
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C	4,68
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C	13,94
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C	11,30

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) TAB C	12,62
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) TAB C ..	6,27
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) TAB C	0,41
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): — ART. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7100)	4,53
— ART. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pubblici (5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici - cap. 3415)	10,33
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: — ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) TAB C	0,16
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561)	0,50
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7562)	2,50
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):	

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
- ART. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599)	0,50
- ART. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559)	5,00
- ART. 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	50,00
- ART. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e B (4.1.5.9 - Fondo speciale - cap 6856; 4.2.10.1 - Fondo speciale - cap. 9001) . . .	239,42

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
TABELLA A	96,44
Ministero dell'economia e delle finanze	—
Ministero delle attività produttive	0,35
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..	0,55
Ministero della giustizia	16,52
Ministero degli affari esteri	31,05
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,50
Ministero dell'interno	8,73
Ministero dell'ambiente	—
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..	0,20
Ministero delle comunicazioni	2,00
Ministero della difesa	—
Ministero delle politiche agricole e forestali ...	—
Ministero per i beni e le attività culturali	0,30
Ministero della salute	36,24
 TABELLA B	 142,98
Ministero dell'economia e delle finanze	126,49
Ministero delle attività produttive	5,00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..	—
Ministero della giustizia	—
Ministero degli affari esteri	—
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	—
Ministero dell'interno	—
Ministero dell'ambiente	—
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..	4,81
Ministero delle comunicazioni	—
Ministero della difesa	—

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Ministero delle politiche agricole e forestali . . .	—
Ministero per i beni e le attività culturali	6,68
Ministero della salute	—
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	892,30

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	312,69
- CONSUMI INTERMEDI (1)	126,52
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	36,17
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma:	
- 3.1.2.4. - Poste Italiane - cap. 1502	75,00
- 3.1.2.28. - Ferrovie dello Stato - cap. 1541	75,00
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE . . .	1.205,00

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
2. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) TAB C	1,01
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
- ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) TAB C	1,40
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:	
- ART. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359)	37,50
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	39,91
2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
- CONSUMI INTERMEDI (1)	6,53
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	4,57
	1,96
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE . . .	46,44

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:	
- ART. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) TAB C .	0,09
Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:	
- ART. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C	0,09
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	0,18
3.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
- CONSUMI INTERMEDI (1)	8,64
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	4,94
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI . . .	13,76

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
4.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	155,06
- CONSUMI INTERMEDI (1)	126,17
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	28,89
TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . .	155,06

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno, 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C	0,10
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) TAB C	0,11
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
- ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) TAB C	0,29
Legge n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero:	
- ART. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3103)	1,14
- ART. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3106)	0,11
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	1,75
5.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	47,29
- CONSUMI INTERMEDI (1)	43,59
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	3,71
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . . .	49,05

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
6. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	
6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:	
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971)	0,93
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:	
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968)	2,50
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	3,43
6.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
- CONSUMI INTERMEDI (1)	29,86
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,73
TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA . . .	34,01

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
7. MINISTERO DELL'INTERNO	
7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:	
(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)	2,28
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	2,28
7.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
– CONSUMI INTERMEDI (1)	37,95
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	12,88
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO . . .	53,10

1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	
8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:	
(2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) TAB C	1,91
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) TAB C	2,35
Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali:	
— ART. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) .	25,80
— ART. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531)	13,74
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:	
— Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) TAB C ..	3,73
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):	
— ART. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti tutela del suolo e difesa ambientale - cap. 7090) ...	192,98

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici:	
— ART. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7923)	12,50
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:	
(2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531)	21,24
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	274,23
8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	14,85
— CONSUMI INTERMEDI (1)	13,91
— INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,94
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO . . .	289,07

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:	
— ART. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) TAB C	0,60
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) TAB C	0,02
Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):	
— ART. 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) TAB C	2,54
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:	
(2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220) .	88,05
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	91,20
9.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	144,28
— CONSUMI INTERMEDI (1)	23,94
— INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	120,34
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . . .	235,48

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
10. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	
10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):	
– ART. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)	37,17
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	37,17
10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
– CONSUMI INTERMEDI (1)	8,40
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	4,62
	3,78
TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI . . .	45,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
11. MINISTERO DELLA DIFESA	
11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
– articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C	0,04
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	0,04
11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	
– CONSUMI INTERMEDI (1)	1.811,82
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	1.145,75
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	666,07
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA . . .	1.811,85

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
12. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	
12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:	
— ART. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C . . .	1,21
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:	
— ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	50,00
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C	0,23
Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C	0,50
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):	
— ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)	103,55
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	155,49

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	2,90
– CONSUMI INTERMEDI (1)	2,72
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,18
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI . . .	158,38

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
13. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	
13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) TAB C	0,13
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C	1,43
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):	
— ART. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237)	6,46
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:	
— ART. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234)	2,58
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):	
— ART. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370)	80,90

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
<p>Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:</p> <p>(2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960)</p>	17,08
<p>Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):</p> <p>— ART. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3231) .</p>	2,50
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	111,07

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	23,50
– CONSUMI INTERMEDI (1)	23,00
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,50
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI . . .	134,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
14. MINISTERO DELLA SALUTE	
14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C	0,26
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:	
— ART. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - capp. 3430, 3431)	19,91
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C	
	0,23
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:	
(3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)	0,25
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:	
(4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330)	3,00
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	23,65

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	7,90
– CONSUMI INTERMEDI (1)	7,13
– INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)	0,77
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE . . .	31,54

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

Segue: TABELLA N. 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004 (milioni di euro)
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .	1.632,68
TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA	2.480,19
– TOTALE CONSUMI INTERMEDI	1.598,35
– TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI	881,85
– TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE . .	150,00
TOTALE RIDUZIONI DI SPESA . . .	4.262,87

(A.C. 5137 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 4, al capoverso « 3 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

al comma 11, le parole: « spesa per consumi intermedi » *sono sostituite dalle seguenti:* « spesa per l'acquisto di beni e servizi » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti del ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione ».

All'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « pari allo 0,25 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,30 per cento » *e le parole:* « e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi » *sono soppresse.*

*All'articolo 5:**al comma 1:*

all'alinea, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

alla lettera a), numero 1), le parole: « entro il 10 dicembre 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

alla lettera c), le parole: « entro il 10 dicembre 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 ».

Alla Tabella n. 1:

nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7562) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: « 892,30 » è sostituita dalla seguente: « 889,30 »;

nel totale del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: « 1.205,00 » è sostituita dalla seguente: « 1.202,00 »;

nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8968) »;

nel totale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cifra: « 34,01 » è sostituita dalla seguente: « 30,58 »;

nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254) »;

nel totale del Ministero dell'interno la cifra: « 53,10 » è sostituita dalla seguente: « 50,82 »;

nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 — Parchi nazionali e aree protette — cap. 7227; 2.2.3.13 — Mezzi navali ed aerei — cap. 7351; 3.2.3.5 — Interventi per Venezia — capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: « 274,23 » è sostituita dalla seguente: « 252,99 »;

nel totale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: « 289,07 » è sostituita dalla seguente: « 267,84 »;

nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7162; 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512; 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980; 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: « 91,20 » è sostituita dalla seguente: « 3,15 »;

nel totale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: « 235,48 » è sostituita dalla seguente: « 147,43 »;

nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni:

alla voce: « Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni; (4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 3121) », *la cifra:* « 37,17 » è *sostituita dalla seguente:* « 18,59 »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle comunicazioni la cifra: « 37,17 » è *sostituita dalla seguente:* « 18,59 »;

nel totale del Ministero delle comunicazioni la cifra: « 45,57 » è *sostituita dalla seguente:* « 26,99 »;

nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

è inserita la seguente voce:

« Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 8642): 18,59 »;

è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca; (2.2.3.2 – Impianti sportivi – cap. 7155; 2.2.3.3. – Patrimonio culturale non statale – cap. 7300; 3.2.3.3 – Patrimonio librario statale – cap. 7466; 3.2.3.7 – Patrimonio librario non statale – cap. 7595; 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7832; 5.2.3.2 – Informatica di servizio – cap. 8082; 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8339; 8.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8668; 9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8786; 10.2.3.6 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8960) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: « 111,07 » è *sostituita dalla seguente:* « 112,58 »;

nel totale del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: « 134,57 » è *sostituita dalla seguente:* « 136,08 »;

nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

« Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 – Prevenzione del randagismo – cap. 7330) »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero della salute la cifra: « 23,65 » è *sostituita dalla seguente:* « 20,65 »;

nel totale del Ministero della salute la cifra: « 31,54 » è *sostituita dalla seguente:* « 28,54 »;

nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 1.632,68 » è *sostituita dalla seguente:* « 1.494,63 », *e nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra:* « 4.262,87 » è *sostituita dalla seguente:* « 4.124,82 ».

(A.C. 5137 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi correttivi di finanza pubblica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° luglio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

1. 19. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3;

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da « relativamente » a « precedente ».

1. 81. Visco, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

- 1. 131.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: « legge 468/78 - Art.9, comma 1-ter - Fondo di riserva », sostituire la cifra: « 180,00 » con la seguente: « 280,00 »;

alla voce: « D. Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate », sostituire la cifra: « 80,62 » con la seguente: « 110,62 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio », sostituire la cifra: « 13,94 » con la seguente: « 28,94 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane », sostituire la cifra: « 11,30 » con la seguente: « 16,30 ».

- 1. 70.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

- 1. 69.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

- 1. 21.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 202.** Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 71.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 132.** Burtone.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1a. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1c. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1e. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1f. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programma-

zione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1m. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1o. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di

cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1p. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

1r. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

1s. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali; o di un terzo se le supera.

1t. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assun-

zione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una

retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 1g, del presente articolo.

1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di menù organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali partecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1o gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox) La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,14 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 54 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31

dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

6. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

1. 20. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: « legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva » sostituire la cifra: « 180,00 » con la seguente: « 210,00 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate » sostituire la cifra: « 80,62 » con la seguente: « 90,62 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio » sostituire la cifra: « 13,94 » con la seguente: « 23,94 ».

1. 73. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

1. 205. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

1. 72. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 91 per cento.

1. 22. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 137.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 206.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: « legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva », sostituire la cifra: « 180,00 », con la seguente: « 400,00 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate », sostituire la cifra: « 80,62 », con la seguente: « 302,32 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio », sostituire la cifra: « 13,94 », con la seguente: « 52,27 ».

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 75. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1. 68. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,13 per cento delle somme trasferite.

1. 23. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 207. Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 74.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 133.** Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzo-

giorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*). L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale,

vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e*), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c*) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettere *a*) e *b*) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c*) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui al punto *d*) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a*);

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci.

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,

scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui al comma 5*m* affluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e

seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-

riodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

** 1. 24. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m). L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui al punto *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci.

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui al comma 5*m* affluiscono le seguenti risorse:

- 1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano,

non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. 2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. 3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi. 4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

****1. 208.** Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: in corso e per quelle fino alle parole: nonché per quelle.

Conseguentemente, al medesimo comma:

secondo periodo, sopprimere le parole da: Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa fino a: 750 milioni di euro per l'anno 2004 e;

terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate con le seguenti: La predetta somma è prelevata.

sopprimere l'ultimo periodo.

1. 80. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa *fino alla fine del comma.*

- 1. 76.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 750 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439): 50,00.

- 1. 140.** Marcora, Rava.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,

Conseguentemente,

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* La predetta somma è prelevata.

al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

alla voce: « legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva » *sostituire la cifra:* « 180,00 » *con la seguente:* « 330,00 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia delle entrate » *sostituire la cifra:* « 80,62 » *con la seguente:* « 160,62 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia del territorio » *sostituire la cifra:* « 13,94 » *con la seguente:* « 33,94 ».

- 1. 78.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Lumia, Visco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* La predetta somma è prelevata.

- 1. 77.** Olivieri, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 79.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni *con le seguenti:* 2.700 milioni.

- 1. 135.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Le risorse non erogate per effetto della presente norma sono versate a conguaglio alle imprese entro i primi tre mesi dell'anno 2005.

- 1. 134.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: « legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva » *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 260,00;

alla voce: « decreto legislativo 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia delle entrate » *sostituire la cifra:* 80,62 *con la seguente:* 95,62;

alla voce: « decreto legislativo 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia del territorio » *sostituire la cifra:* 13,94 *con la seguente:* 18,94.

- 1. 83.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Lumia, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

- 1. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

- * 1. 82.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 136.** Villari.

Al comma 3, sostituire le parole: è ridotta di 100 *con le seguenti:* è aumentata di 200.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

- 1. 25.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

- 1. 84.** Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 85.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.

4-bis. Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata dello 0,99 per cento.

1. 26. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,07 per cento delle somme trasferite.

1. 27. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

1. 88. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1. 89. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:

« 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto

di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dal Consip spa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 ».

1. 159. Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:

« 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 ».

1. 124. Michele Ventura, Gambini, Agostini.

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , come limiti massimi.

1. 86. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli acquisti di beni e servizi effettuati ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

1. 158. Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione.

1. 201. Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Gambini.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 51 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

1. 28. Giordano, Russo Spina.

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 87.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Con riferimento agli appalti pubblici aventi ad oggetto gli appalti di ristorazione collettiva, l'attività della Consip spa potrà esplicarsi esclusivamente attraverso l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di uno o più servizi territorialmente limitrofi. Gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995. Le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenute ad affidare in appalto i servizi di ristorazione ove non siano in grado di dimostrare la convenienza economica della gestione diretta, salvaguardando i livelli occupazionali presenti».

- 1. 160.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 6, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Ministero della difesa:

11.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria — 4.262,87.

- 1. 29.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: legge n. 95 del 1974.

Conseguentemente alla medesima tabella: al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468 del 1978 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 181,11.

- 1. 121.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 380,00

Conseguentemente:

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Sopprimere il comma 11.

- 1. 102.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 372,98.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001: legge finanziaria 2002, articolo 46, investimenti tutela del suolo e difesa ambientale: 192,98.

- 1. 253.** Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra 180,00 con la seguente: 280,94 (+ 100,00).*

Conseguentemente, alla medesima rubrica: voce D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2:

Agenzia delle entrate *sostituire la cifra 80,62 con la seguente: 113,56;*

Agenzia del territorio *sostituire la cifra 13,94 « , con la seguente: 18,94 »;*

Agenzia del delle dogane « , *sostituire la cifra 11,30 » , con la seguente: 16,30 ».*

sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese in conto capitale — Tabella B — riduzione di 142,98 milioni di euro.

1. 113. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.*

Conseguentemente, alla medesima, Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.

1. 252. Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.

Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.*

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese correnti — Tabella A — riduzione di 96,44 milioni di euro.

* **1. 112.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.*

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese correnti — Tabella A — riduzione di 96,44 milioni di euro.

* **1. 260.** Pistone, Sgobio.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,90.*

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, *sopprimere la voce:* legge 448/01 — Art. 46 — investimenti patrimonio culturale.

** **1. 110.** Grignaffini, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sasso, Chiaramonte, Capitelli.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,90.*

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: legge 448/01 — Art. 46 — investimenti patrimonio culturale.

**** 1. 221.** Pistone, Sgobio.

Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 259,11.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge n. 730 del 1983

1. 107. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 259,11.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 — Difesa del suolo e tutela ambientale.

*** 1. 105.** Vigni, Rava, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra:

180,00 con la seguente: 259,11. Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 — Difesa del suolo e tutela ambientale.

*** 1. 250.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze — 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria: sopprimere la voce: 3.1.2.4. — Poste italiane — cap. 1502.

1. 108. Duca, Raffaldini, Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze — 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria sopprimere la voce: 3.1.2.28. — Ferrovie dello Stato — cap. 1541.

1. 109. Raffaldini, Duca, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 240,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali *sopprimere la voce:* legge 163/85 — Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

1. 223. Pistone, Sgobio.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 230,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *sopprimere la seguente voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439).

1. 226. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 230,00.

Conseguentemente, alla medesima rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *sopprimere la seguente voce:* Legge n. 350 del 2003 — articolo 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale

(3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439).

1. 227. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce* legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter. — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 217,50.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, *sopprimere la voce:* legge n. 135 del 2001

1. 117. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 210,74.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* legge 97/94 — Zone montane — Difesa del suolo e tutela ambientale.

1. 106. Olivieri, Rava, Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 200,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali *sopprimere la voce:* legge 163/85 — Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

1. 226. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 200,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle comunicazioni, *sopprimere la voce:* legge 488/99 — articolo 27, comma 10 — Radiodiffusione televisiva locale.

1. 120. Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter. — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 192,50.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la*

voce: legge 120/02 — Protocollo di Kyoto — Programmi pilota riduzione di 12,50 milioni di euro.

* **1. 122.** Vigni, Bandoli, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter. — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 192,50.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* legge 120/02 — Protocollo di Kyoto — Programmi pilota riduzione di 12,50 milioni di euro.

* **1. 254.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 190,00;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge 49/87 — Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo — riduzione di 10 milioni di euro.

** **1. 104.** Crucianelli, Sereni, Calzolaio, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 190,00;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge

49/87 — Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo — riduzione di 10 milioni di euro.

**** 1. 251.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge 49/87 — Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo — riduzione di 10 milioni di euro.

**** 1. 258.** Pistone, Sgobio.

Al comma 6, alla Tabella 1 allegata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 350/03 Art. 4, comma 162 — Contributi straordinari al Teatro dell'opera di Genova — 2,50.

1. 256. Pistone, Sgobio.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 184,46.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 Art. 145, comma 87 — Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche — cap. 3237 — 6,46.

1. 259. Pistone, Sgobio.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 182,58.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 29/2001 Art. 5, comma 5 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 3234 — 2,50.

1. 257. Pistone, Sgobio.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 182,50.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 350/03 Art. 4, comma 162 — Contributi straordinari al Teatro dell'opera di Genova.

1. 111. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 181,91.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91.

1. 255. Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 180,25.

Conseguentemente alla medesima tabella rubrica: Ministero della salute, *sopprimere la voce:* legge n. 291 del 2003

1. 123. Battaglia, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 181,01.

Conseguentemente, alla medesima tabella rubrica: Ministero delle attività produttive, *sopprimere la voce:* Legge n. 292 del 1990

1. 114. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere le seguenti voci:*

legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 — Fondo rotativo per la coop. allo sviluppo — cap. 7415): 10,00;

legge n. 183 del 1989: articolo 12: norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 — Fondo unico da ripartire — investimenti difesa del suolo e tutela ambientale — cap. 7003): 79,11;

legge n. 449 del 1997: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: (articolo 53, comma 13: Ente poste italiane, personale comandato 4.1.5.4. — Fondi da ripartire per oneri di personale — cap. 3030): 1,25;

Trasferimenti correnti a imprese — Accordi di programma:

3.1.2.4 — Poste italiane — cap. 1502: 75,00;

3.1.2.28 — Ferrovie dello Stato — cap. 1541: 75,00;

Conseguentemente, alla medesima tabella:

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sopprimere la seguente voce:*

legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971): 0,93;

rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

decreto legislativo n. 12 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato delle regioni e agli enti locali:

Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 — Programmi di tutela ambientale — cap. 7082): 25,80;

Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531): 13,74;

rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali:

tutte le voci: 111,07;

rubrica: Ministero della salute:

tutte le voci: 23,65;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

1. 30. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.

1. 225. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 730 del 1983

1. 126. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 183 del 1989.

1. 7. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: 30,74.

1. 8. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Renduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 35 del 1995.

1. 128. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la voce:* Legge n. 266 del 1997:

1. 127. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi: 0,41.

1. 9. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240 – *Tabella ,:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali *sostituire la cifra:* 0,55 *con la seguente:* 19,50;

Conseguentemente, alla Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio plurierinale dello Stato – articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 3121).

1. 58. Pagliarini, Caparini.

Al comma 6, tabella 1, alla note 1) e 2) di ogni rubrica, relative agli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria, dopo le parole: alla sanità *aggiungere le seguenti:* alla cooperazione allo sviluppo, alla difesa del suolo.

1. 66. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *voce:* trasferimenti correnti a imprese – Accordi di programma,

sopprimere le voci: 3.1.2.4 Poste italiane — cap. 1502: 75,00; 3.1.2.28 Ferrovie dello Stato — cap. 1541: 75,00.

- 1. 165.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *voce:* trasferimenti correnti a imprese — Accordi di programma, *sopprimere la voce:* 3.1.2.4 Poste italiane — cap. 1502: 75,00.

- 1. 164.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *voce:* trasferimenti correnti a imprese — Accordi di programma, *sopprimere la voce:* 3.1.2.28 Ferrovie dello Stato — cap. 1541: 75,00.

- 1. 163.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *sopprimere la voce:* Legge n. 448 del 1998.

- 1. 129.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91.

- 1. 10.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.

- 1. 11.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 112 del 1998.

- 1. 16.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione 3,73.

- 1. 12.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio 192,98.

- 1. 13.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 120 del 2002.

- 1. 14.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato — articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 — Radiodiffusione televisiva locale — cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis: Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

1. 59. Pagliarini, Caparini.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato — articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 — Radiodiffusione televisiva locale — cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis: All'onere per la copertura di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 118 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. 60. Pagliarini, Caparini.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato — articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 — Radiodiffusione televisiva locale — cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis: All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

febbraio 2004, n. 31, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni ».

1. 61. Pagliarini, Caparini.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato — articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 — Radiodiffusione televisiva locale — cap. 3121).

1. 142. Gentiloni Silveri, Morgando, Lusetti, Carra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *sopprimere la seguente voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439).

Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 448 del 2001: — articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 — Fondo unico da ripartire — Investimenti agricoltura, foreste e pesca — cap. 7003/p) *sostituire la cifra:* 103,55 *con la seguente:* 153,55.

1. 141. Marcora, Rava.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *sopprimere la seguente voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439).

Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 448 del 2001: —

articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) *sostituire la cifra: 103,55 con la seguente: 153,55.*

- 1. 157.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 – Art. 145, comma 87 – Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche – cap. 3237.

- * **1. 224.** Colasio, Giachetti, Milana, Ciani, Pasetto, Rocchi, Gentiloni Silveri.

Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 – Art. 145, comma 87 – Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche – cap. 3237.

- * **1. 235.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 29 del 2001.

- 1. 220.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti.

Al comma 6, alla Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001.

- * **1. 139.** Colasio, Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali,

sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001.

- * **1. 222.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti.

Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003.

- 1. 229.** Banti, Colasio.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 118.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 7, dopo le parole: 31 dicembre 2003 aggiungere le seguenti: tranne che non siano dovuti a cause oggettive e comunque non inerenti la volontà e la responsabilità dell'amministrazione destinataria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

- 1. 32.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, sostituire le parole da: alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino a: al federalismo amministrativo con le seguenti: al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali.

- 1. 31.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alle opere viarie,

1. 211. Parolo, Guido Dussin.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla difesa del suolo,

1. 212. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla bonifica dei siti inquinati,

1. 213. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , ai parchi e alle aree protette,

1. 214. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale,

1. 215. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia,

1. 216. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , al trasporto pubblico locale,

1. 217. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla mobilità sostenibile,

1. 218. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , allo sviluppo sostenibile,

1. 230. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: all'informatica aggiungere le seguenti: , alla difesa del suolo.

1. 119. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,09 per cento delle somme trasferite.

1. 33. Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 8.

1. 90. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 97 per cento.

1. 34. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione direttamente committente e relativamente a materie ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 94 per cento.

1. 35. Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le parole: esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le parole: esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,

1. 143. Milana, Morgando, Stradiotto.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, con le seguenti: sostenuta nel corso dell'anno 2003.

1. 91. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

1. 92. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

1. 93. Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

1. 94. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.

1. 95. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce,

Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, sopprimere il sesto periodo.

- 1. 96.** Olivieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 92 per cento.

- 1. 36.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 con le seguenti: sostenuta nel corso dell'anno 2003.

- 1. 98.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

- 1. 97.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 10, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

- 1. 110.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 99.** Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al comma 1, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni ».

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 è soppresso.

- 1. 203.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al comma 2, le parole: « pari all'1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2 per cento ».

- 1. 204.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere: con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

1. 37. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 11.

* **1. 65.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 11.

***1. 101.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 11.

* **1. 125.** Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Ianuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le Regioni, le province, i comuni, le ASL, per l'anno 2004, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche e al soddisfacimento di eventuali nuove esigenze intervenute, comprovate ed approvate entro il 10 gennaio 2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 10 agosto 2004, è estesa a tutto il personale del comparto della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 53 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

1. 38. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla finalità generale e nazionale, i Comuni – fermo restando la dichiarazione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previa notifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tesse alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziale e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli stanziamenti

tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrative garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al cui recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,12 per cento delle somme trasferite.

1. 39. Giordano, Russo Spena.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: , ciascuna provincia fino alla fine del comma, con le seguenti: concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'am-

ministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica entro il mese di ottobre 2004 il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo del saldo dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti.

La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1o gennaio 2004, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1o novembre 2004, nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso « collettivi ».

11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2004, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane di cui al comma 11-bis.

11-quater. Nella comunicazione di cui al comma 11-bis sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 2004 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 2004 e al conto consuntivo 2002. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni

suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

11-*quinquies*. Entro il 15 novembre 2004 la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso « collettivi ».

- 1. 146.** Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma, con le seguenti:, che al 12 luglio 2004 non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2004, devono assicurare che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Restano salve le obbligazioni derivanti dai contratti perfezionati alla data del 12 luglio 2004.

- 1. 144.** Milana, Stradiotto, Morgando.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dipendente dalla prestazione di consumi correlati a diritti soggettivi dell'utente con le seguenti: derivante dalla spesa per i servizi a domanda individuale

- 1. 219.** Stradiotto.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: , ridotta del 10 per cento.

- 1. 63.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, sostituire le parole: ridotta del 10 per cento. Tale riduzione con le altre: aumentata del 15 per cento. Tale aumento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

- 1. 40.** Giordano, Russo Spina.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

- 1. 64.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'articolo 1, al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed alla spesa per studi fino alla fine del periodo.

- 1. 145.** Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 103.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole da: , nell'anno 2003 fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi previsti in relazione al Patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al primo periodo del presente comma.

- 1. 210.** Iannuzzi, De Luca.

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 200.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Gambini.

Al comma 12, dopo le parole: impossibilità di fare ricorso alle stesse *aggiungere le altre:* anche in relazione alle necessità temporali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 93 per cento.

- 1. 41.** Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Si deroga all'articolo 3, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle assunzioni di personale di Polizia municipale.

- 1. 209.** Carlucci, Blasi.

ART. 2.

(Disposizioni in materia fiscale).

Sopprimere il comma 1.

- 2. 9.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Sostituire il comma 1 e 2 con i seguenti:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

- 2. 4.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la seguente: 2005.

- 2. 10.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: pari allo 0,30 per cento con le seguenti: pari allo 0,25 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e l'ecedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

- 2. 50.** Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Gambini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- 2. 11.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente ».

- 2. 14.** Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- * **2. 12.** Agostini, Ruzzante, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Vigni, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- * **2. 16.** Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« 2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla

promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 27 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione ».

5. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ».

5-bis. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.

- 2. 15.** Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « chiuso entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in corso alla data del 31 dicembre 2002 ».

- 2. 7.** Pagliarini.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 96 per cento.

2. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta.

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 98 per cento.

2. 6. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, si applicano anche alle Fondazioni teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui al decreto 27 febbraio 2003, articolo 11.

8-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotto di 3 milioni di euro.

2. 13. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

2. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ART. 2-*ter*.

(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fin ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi; ».

ART. 2-*quater*.

(Copertura finanziaria e disposizioni finali).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. 02. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione).

1. A decorrere dalla data di scadenza delle concessioni per l'esercizio del servi-

zio nazionale della riscossione, nonché dal 1° gennaio 2005 relativamente agli incarichi di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dalle stesse date, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono assunte direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestite dall'Agenzia delle entrate.

2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, per la definizione dei rapporti pendenti inerenti il servizio di riscossione esercitato dai concessionari e commissari governativi, nonché le disposizioni in favore del personale dipendente dei medesimi concessionari.

2. 01. Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Carbon tax).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

2. 03. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 04. Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

2. 05. Guido Giuseppe Rossi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di finanza regionale).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

3. 11. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, sono soppresse le parole da « le aziende e gli organismi » fino a « per l'esercizio di servizi pubblici »;

b) al comma 18, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis*) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all'apertura di nuovi mercati, all'utilizzo di nuovi fattori produttivi e all'introduzione di nuovi modelli organizzativi;

i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all'acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell'organizzazione dell'impresa. L'innovazione di prodotto, deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;

i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l'apertura di nuovi mercati, l'incremento delle quantità esportate, l'acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale ».

c) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

« *21-bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma *21-bis*; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale ».

3. 12. Montecchi, Magnolfi, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, capoverso 21-bis, alinea, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* a statuto ordinario.

3. 10. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finan-

ziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 13.** Michele Ventura, Gambini, Agostini.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 14.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

* **3. 15.** Meduri.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: dell'addizionale con le seguenti: della compartecipazione.

3. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: società possedute aggiungere le seguenti: interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite.

3. 9. Giordano, Russo Spena.

ART. 4.

(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. 6. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.

* **4. 7.** Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.

* **4. 14.** Pistone, Sgobio.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) nel secondo periodo le parole: « con decreto dirigenziale del Ministero

dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, emanato previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

4. 13. Molinari.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel secondo periodo, le parole: « a trattativa privata » sono sostituite dalle seguenti: « mediante asta pubblica ».

4. 11. Squeglia.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel secondo periodo, le parole: « a trattativa privata » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore, ».

4. 12. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Prima di procedere alla vendita di ciascuno dei beni immobili di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio dimostra la sussistenza di un vantaggio effettivo per il bilancio dello Stato, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi ».

4. 10. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di conseguire gli introiti previsti dall'alienazione delle unità abitative del Ministero della difesa, di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il primo periodo dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, si interpreta nel senso che gli alloggi di servizio, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, non rientrano tra i fabbricati di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

4. 15. Ascierto.

ART. 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

Sopprimerlo.

* **5. 36.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimerlo.

* **5. 23.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimerlo.

* **5. 27.** Vigni, Sandri, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimerlo.

* **5. 35.** Pistone, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. 38. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

1. All'articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 14 a 20 sono soppressi.

2. Alle domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 15 e 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme con le quali sono determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Le leggi regionali di cui al comma 3 disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:

a) ultimati entro il 31 marzo 2003;

b) che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;

c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

5. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

6. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalle leggi regionali di cui al

comma 3, deve essere accompagnata dal versamento del 75 per cento per cento dell'oblazione.

7. Le leggi regionali di cui al comma 3 assegnano ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.

8. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

5. 37. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 1.

5. 39. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituire i commi 1, 2, 2-bis e 2-ter con il seguente:

1. Fermi restando gli effetti penali derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive di cui al citato articolo 32 si applica esclusivamente nelle regioni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato la legge di cui all'articolo 32, comma 26, del decreto-legge citato e alle condizioni stabilite nella legge regionale medesima.

5. 47. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi;

Conseguentemente, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: tra il 5 ottobre 2004 e l'11 novembre 2004

b) al numero 2) sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 gennaio.

5. 41. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle regioni ove non sia approvata la legge regionale predetta, la definizione degli illeciti edilizi di cui al citato decreto-legge non si applica.

Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sopprimere il terzo periodo.

5. 42. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, con i seguenti:

3. Le domande di sanatoria sono presentate a partire dalla scadenza del termine ultimo per l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le domande presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione sono esaminate nell'osservanza della disciplina contenuta nella legge regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere alla rinuncia alle stesse, ovvero alla loro eventuale riproposizione entro la data del 10 dicembre 2004.

5. La misura dell'oblazione determinata ai sensi della tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aumentata del 25 per cento, e può essere ulteriormente incrementata dalle regioni fino al massimo del 30 per cento. Il 50 per cento degli importi riscossi a titolo di oblazione è destinato al finanziamento delle attività di demolizione degli abusi edilizi da parte dei comuni, nonché all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana degli insediamenti abusivi ed alla promozione delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia.

6. La misura dell'anticipazione degli oneri di concessione determinata ai sensi della tabella D allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, è aumentata del 100 per cento. Gli importi corrispondenti all'incremento degli oneri di concessione sono devoluti agli enti locali e destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.

7. Per le domande di condono presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, le somme residue dovute ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono versate entro le date di scadenza individuate dal comma.

8. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i commi da 14 a 23.

b) al comma 27, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

« c) siano state realizzate sul demanio statale, regionale, provinciale o comunale, ovvero su aree di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali;

d) siano state eseguite su aree o immobili soggetti a vincoli di tutela imposti, anche successivamente alla data di commissione degli abusi, in applicazione:

del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

della legge 8 agosto 1985 n. 431;
della legge 6 dicembre 1991 n. 394;

del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

di disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria, ovvero di altre leggi statali, regionali e provinciali ».

c) al comma 33, le parole da « possono » a « legge 28 febbraio 1985, n. 47 » sono soppresse;

d) al comma 37, le parole da « il pagamento » a « in sanatoria » sono soppresse.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non sono applicabili alle ipotesi di sanatoria definite dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.

10. Il comma 18 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è sostituito dal seguente:

« 18. Trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso delle somme dovute a titolo di oblazione ».

11. All'articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole « tra vivi » sono inserite le seguenti parole « o *mortis causa* ».

12. Al fine di finanziare le attività di demolizione degli abusi edilizi, è destinata una somma di 50 milioni di euro, da attribuire alle regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

13. Al fine di finanziare l'attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia, è destinata una somma di 25 milioni di euro, da attribuire alle

regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. 61. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

5. 43. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **5. 32.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma. Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **5. 45.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La legge regionale di cui al comma 1 determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio

del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:

a) ultimati entro il 31 marzo 2003;

b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;

c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32;

9. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall'attestazione del versamento del 75 per cento dell'oblazione.

11. La legge regionale di cui al comma 1 assegna ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.

12. All'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Tipologia 1 è soppressa.

5. 46. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.

5. 44. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5. 40. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

5. 49. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera a) punto 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite.

5. 48. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 350 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 350 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 1.000 metri cubi ».

5. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 26, lettera a), le parole: « numeri da 1 a » sono sostituite dalla seguente: « numero ».

Conseguentemente, all'allegato 1, sopprimere la Tipologia 1.

5. 50. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attesta-

zione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1° agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio ».

*** 5. 28.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1° agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio ».

*** 5. 33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del pre-

sente articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l'emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35 ».

5. 25. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ».

*** 5. 29.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la

normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ».

*** 5. 34.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale ».

**** 5. 31.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono

incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale ».

**** 5. 36.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano limitatamente alle opere contenute nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al 5 per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

5. 55. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1 non si applicano alle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.

5. 54. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La proroga di termini di cui al comma 1, lettera a), opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

5. 52. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano limitatamente agli abusi che abbiano comportato un aumento di volumetria inferiore a 100 metri cubi.

5. 53. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi statali e regionali finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

5. 51. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2.

5. 56. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2-ter.

5. 57. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 2-ter, sopprimere le parole: , più favorevole,

5. 58. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 2-quinquies

- 5. 59.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 15 settembre.

- 5. 60.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*sexies*. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell'illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26.

- 5. 26.** Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è soppresso.

- 5. 02.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di portualità turistica e autostrade del mare).

1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno dall'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre

2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, possono essere utilizzate per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nonché per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

- 5. 03.** Coronella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

- 5. 01.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 5137 – Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante « Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica »

è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 LUGLIO 2004, N. 168

All'articolo 1:

al comma 4, al capoverso « 3 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

*(al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di straordinaria necessità ed urgenza le Amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di decreti di variazioni di bilancio, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, tra spese discrezionali per investimenti fissi lordi e consumi intermedi, che assicurino l'invarianza dell'effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione »;)**

al comma 10, ultimo periodo, le parole: « Il limite di spesa stabilito dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Il limite di spesa stabilito dal presente comma »;

al comma 11, le parole « spesa per consumi intermedi » sono sostituite dalle seguenti « spesa per l'acquisto di beni e servizi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica

con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 13, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » sono inserite le seguenti: « e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità revisionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo pe-

riodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: "3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";

b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";

c) all'articolo 39:

1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:

a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-*bis*), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.”;

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 11”;

2) all’articolo 1:

2.1) nel comma 1-*bis* le parole: “lire 320.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 176”;

2.2) nel comma 1-*ter*, le parole “euro 41,32” sono sostituite dalle seguenti:

a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50”;

3) all’articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole “per ogni mille lire o frazione di mille lire” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta “12”, “9” e “11”, sono aggiunte le parole “per mille”;

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta “100” è sostituita dalla seguente: “0,1 per mille”;

4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole “per ogni mille lire ad anno” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta “6” e “4”, sono aggiunte le parole: “per mille per ogni anno”;

5) all’articolo 14, comma 1, le parole “quando la somma non supera lire 100.000” e le parole “oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000”, nonché i corrispondenti importi di lire « 1.000 » e « 2.000 » sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: “quando la somma non supera euro 129,11” e “euro 1,29”;

6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e l’importo di lire “100” è sostituito dal seguente “0,1 per mille”;

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:

a) quanto ad euro 553,5, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « pari allo 0,25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,30 per cento », e le parole: « e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi » sono soppresse;

al comma 8, le parole: “sono soppresse” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sono sostituite dalla seguente: “2004”.

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), le parole: « le predette aliquote e compartecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « le predette aliquote e compartecipazioni ».

All'articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « rifinanziamenti concessi » sono inserite le seguenti: « , dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

alla lettera a):

al numero 1), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

al numero 2) le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

alla lettera c), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004 »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 ».

Alla Tabella n.1:

nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7562);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 892,30 » è sostituita dalla seguente: « 889,30 »; alla voce « consumi intermedi » la cifra: « 126,52 » è sostituita dalla seguente: « 80,70 »; alla voce « investimenti fissi lordi » la cifra: « 36,17 » è sostituita dalla seguente: « 13,12 »; nel totale del Ministero la cifra: « 1.205,00 » è sostituita dalla seguente: « 1.133,11 »;

nella parte relativa al Ministero della Giustizia, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 126,17 » è sostituita dalla seguente: « 56,90 »; nel totale del Ministero la cifra: « 155,06 » è sostituita dalla seguente: « 85,78 »;

nella parte relativa al Ministero degli affari esteri, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 43,59 » è sostituita dalla seguente: « 42,28 »; nel totale del Ministero la cifra: « 49,05 » è sostituita dalla seguente: « 47,73 »;

nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8968);

nel totale del Ministero la cifra: « 34,01 » è sostituita dalla seguente: « 30,58 »;

nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254);

alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 37,95 » è sostituita dalla seguente: « 35,94 »; alla voce: « investimenti fissi lordi » la cifra: « 12,88 » è sostituita dalla seguente: « 12,33 »; nel totale del Ministero la cifra: « 53,10 » è sostituita dalla seguente: « 48,26 »;

nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 — Parchi nazionali e aree protette — cap. 7227; 2.2.3.13 — Mezzi navali ed aerei — cap. 7351; 3.2.3.5 — Interventi per Venezia — capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 274,23 » è sostituita dalla seguente: « 252,99 »; alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 13,91 » è sostituita dalla seguente: « 9,88 »; nel totale del Ministero la cifra: « 289,07 » è sostituita dalla seguente: « 263,80 »;

nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7162; 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512; 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980; 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 91,20 » è sostituita dalla seguente: « 3,15 »; alla voce: « consumi intermedi » la

cifra: « 23,94 » è sostituita dalla seguente: « 21,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 235,48 » è sostituita dalla seguente: « 145,14 »;

nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni, alla voce:

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 27, comma 10, cap. 3121)

La cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente: « 18,59 »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente: « 18,59 »; nel totale del Ministero la cifra: « 45,57 » è sostituita dalla seguente: « 26,99 »;

nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

è inserita la seguente voce:

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. — Fondo unico per lo spettacolo, cap. 8642): 18,59

è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.2 — impianti sportivi — cap. 7155; 2.2.3.3. — Patrimonio culturale non statale — cap. 7300 — 3.2.3.3 — Patrimonio librario statale — cap. 7466; 3.2.3.7 — Patrimonio librario non statale — cap. 7595 — 4.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — cap. 7832; 5.2.3.2 — Informatica di servizio — cap. 8082; 6.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 — Patrimonio culturale statale — cap. 8668; 9.2.3.2 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8786; 10.2.3.6 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8960);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 111,07 » è sostituita dalla

seguente: « 112,58 »; nel totale del Ministero la cifra: « 134,57 » è sostituita dalla seguente: « 136,08 »;

nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 Prevenzione del randagismo — cap. 7330);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 23,65 » è sostituita dalla seguente: « 20,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 31,54 » è sostituita dalla seguente: « 28,54 »;

Nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 1.632,68 » è sostituita dalla seguente: « 1.494,63 »; nel totale generale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: « 2.480,19 » è sostituita dalla seguente: « 2.331,81 »; al totale generale consumi intermedi la cifra: « 1.598,35 » è sostituita dalla seguente: « 1.473,58 »; al totale investimenti fissi lordi la cifra: « 881,85 » è sostituita dalla seguente: « 858,23 »; nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: « 4.262,87 » è sostituita dalla seguente: « 3.976,44 ».

Dis. 1. 1. Governo.

* La parte in corsivo, ricompresa tra parentesi, è stata dichiarata inammissibile dal Presidente della Camera nella seduta del 21 luglio 2004 e deve, dunque, considerarsi espunta dall'emendamento.

(A.C. 5137 — Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'insieme delle misure previste dal decreto-legge n. 168 invece di aiutare il nostro sistema-Paese ad agganciare la ripresa economica internazionale in atto

deprimono il ciclo economico ed in particolare gli investimenti nel Mezzogiorno con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro;

i tagli significativi alle spese per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni a loro volta contribuiranno al decremento della domanda interna;

il programma elettorale della « Casa delle libertà », presentato per le elezioni politiche del 2001, conteneva come punto centrale la riduzione delle imposte. Lo stesso programma presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio Berlusconi ribadiva che questo rappresentava l'impegno principale del proprio esecutivo;

l'emendamento presentato dal Governo alla legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 sul quale è stata posta la fiducia, a sua volta, prevede incrementi di imposte per gli ultimi 5 mesi dell'anno 2004 pari a 553,5 milioni di euro, che corrispondono annualmente a circa 1330 milioni di euro;

in particolare, viene aumentato il moltiplicatore utilizzato per calcolare il valore catastale di un immobile che non sia la prima casa di abitazione, sia pure ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e l'imposta sostitutiva su tutti i finanziamenti utilizzati per acquistare immobili che non siano la prima casa, ovvero per l'acquisto di abitazioni, negozi, uffici, immobili industriali, terreni;

queste misure penalizzano le famiglie, il turismo, le attività industriali e terziarie;

impegna il Governo

a una radicale modifica della propria politica economica a partire dalla presentazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria e della stesura del disegno di legge finanziaria per gli anni 2005-2007.

9/5137/1. Roberto Barbieri, Agostini, Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

al fine della valorizzazione del patrimonio alloggiativo della difesa, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 26, comma 11-*quater*, è stata prevista l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, « non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio » ed occupati da personale con titolo scaduto;

nessuna interpretazione discrezionale, se non prevista dalla legge, della locuzione: « infrastrutture militari », può condizionare la individuazione degli alloggi di servizio da alienare;

giusta quanto stabilito anche dall'articolo 5 della legge, 18 agosto 1978, n. 497, non possono comunque essere assimilati ad infrastrutture militari i fabbricati, ubicati all'esterno di qualsiasi installazione militare ed adibiti ad alloggio per nuclei familiari;

il decreto-legge in esame ha la finalità di acquisire risorse aggiuntive al bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a verificare che le autorità preposte esaminino e valutino la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la possibilità di permanere negli alloggi con rapporto di natura locatizia;

a dare corretta applicazione al primo periodo del comma 11-*quater*, dell'articolo 26, della legge 24 novembre 2003, n. 326, tenendo conto che gli alloggi di servizio da alienare, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, non rientrano tra i fabbricati di cui all'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, a nulla valendo interpretazioni discrezionali non previste dalla

legge e limitare eventuali esclusioni solo a quegli alloggi che, ubicati all'interno di basi, impianti, installazioni militari, sono agli stessi ritenuti strettamente funzionali;

a mantenere pienamente intatta, fino alla conclusione del processo di vendita previsto dalla legge sulla cartolarizzazione, la validità della lettera *m*) di cui alla risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 31 luglio 2003 riguardante la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere dalla Difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi, come peraltro ribadito dagli ordini del giorno n. 9/4738/3 a firma Ascierio ed altri, n. 9/4738/6 a firma Pisa ed altri e n. 9/4738/97 a firma Coronella, accolti dal Governo nella seduta n. 449 del 1° aprile 2004;

a rispettare, nella applicazione della lettera *c*) della legge n. 326 del 2003, quale causa di esclusione dalla vendita, la interpretazione data con l'ordine del giorno n. 9/4447/149 a firma Gioacchino Alfano, accolto dal Governo, nella seduta n. 391 del 19 novembre 2003 della Camera dei Deputati.

9/5137/2. Ascierio.

La Camera,

premesso che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per « l'acquisto di beni e servizi » degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento;

di fatto alcune spese non potranno più essere sostenute dagli enti locali anche se già approvate dai bilanci e rientranti in programmi già definiti;

si stima che il taglio per i comuni sarà pari a 1,4 miliardi da realizzare in soli sei mesi;

la spesa che i comuni dovranno tagliare comprende numerose voci in quanto nella dicitura « spesa per l'acquisto

di beni e servizi » possono essere compresi tutti i costi che gli enti locali sopportano per acquistare beni e servizi comprese le prestazioni necessarie per erogare i servizi ai cittadini;

è, in definitiva, il canale di maggior spesa degli enti locali in quanto è posto a base del *welfare* locale: si va dalla manutenzione delle strade ai contratti per la gestione delle mense degli asili nido, ai contratti per il trasporto scolastico, all'assistenza anziani, alla cultura, allo sport, alle politiche per la mobilità e il trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista l'esclusione dal contenimento di cui in premessa delle spese connesse al trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla situazione del comune di Napoli.

9/5137/3. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1 aumenta la misura dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita per le società ed enti che esercitano l'attività assicurativa;

per l'anno 2004 il gettito di cassa evidenzia una variazione in aumento di 690 milioni di euro a seguito delle modificazioni recate dal decreto-legge;

impegna il Governo

ad assicurare un pronto e attento monitoraggio in relazione alle tariffe delle assicurazioni al fine di evitare che la maggiorazione del prelievo ricada integralmente sui consumatori.

9/5137/4. Molinari.

La Camera,

premessò che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per « l'acquisto di beni e servizi » degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta i media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento;

di fatto alcune spese non potranno più essere sostenute dagli enti locali anche se già approvate dai bilanci e rientranti in programmi già definiti;

si stima che i comuni non potranno spendere risorse pari a 1,4 miliardi;

la spesa che i comuni dovranno tagliare comprende numerose voci in quanto nella dicitura « spesa per l'acquisto di beni e servizi » possono essere compresi tutti i costi che gli enti locali sopportano per acquistare beni e servizi comprese le prestazioni necessarie per erogare i servizi ai cittadini;

è, in definitiva, il canale di maggior spesa degli enti locali in quanto è posto a base del *welfare* locale: si va dalla manutenzione delle strade ai contratti per la gestione delle mense degli asili nido, ai contratti per il trasporto scolastico, all'assistenza anziani, alla cultura, allo sport, alle politiche per la mobilità e il trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione dal contenimento di cui in premessa in relazione agli incarichi per la progettazione di opere pubbliche e per la redazione di strumenti urbanistici.

9/5137/5. Iannuzzi.

La Camera,

premessò che:

con l'articolo 2, commi 2 e 3, si modifica il criterio di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) variando i componenti che devono essere presi in considerazione per le banche e altre società ed enti finanziari;

secondo le stime fornite nella Relazione tecnica tali disposizioni determinano un maggior gettito IRAP, in termini di cassa, pari a 371,5 milioni di euro per il 2004 a 437 milioni di euro annui a decorrere dal 2005;

impegna il Governo

ad assicurare un pronto e attento monitoraggio in relazione ai costi dei servizi offerti dalle banche e dagli altri enti finanziari agli utenti al fine di evitare che la maggiorazione del prelievo ricada integralmente sui consumatori.

9/5137/6. Lettieri, Luigi Pepe.

La Camera,

premessò che:

è stato inserito nel decreto in esame un taglio dei finanziamenti destinati alle attività cinematografiche attraverso la riduzione del fondo unico per lo spettacolo per un importo di 18,59 milioni di euro destinati al cinema;

il taglio attuato colpisce un settore strategico sia per la promozione dell'immagine del nostro Paese nel mondo, sia per il rilievo che l'industria cinematografica ha assunto in questi anni;

colpisce l'insensibilità nei confronti del settore che, ormai da anni, sta vivendo un periodo di difficoltà testimoniata dall'assenza, o dalla scarsa presenza, di film italiani nelle principali rassegne internazionali;

mai come ora il cinema italiano ha bisogno di sostegno per affermarsi in un contesto internazionale sempre più all'avanguardia e competitivo;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte, per il 2005, a reperire ulteriori risorse per il settore cinematografico.

9/5137/7. Colasio.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

all'articolo 1, comma 6 sono disposte riduzioni di autorizzazioni di spesa del Bilancio dello Stato, indicate in dettaglio distintamente per i Ministeri;

in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali subisce un taglio rilevante per le spese relative alla conservazione ed al restauro del patrimonio culturale statale anche in relazione a cosa rappresenta la tutela di tale patrimonio per uno dei settori economici fondamentali per il rilancio del Paese: il turismo

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire ulteriori risorse per il settore dei beni culturali, in relazione in particolare alle esigenze di restauro conservativo del Castello carrarese di Padova.

9/5137/8. Bimbi.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

al comma 11 dell'articolo 1 si prevede che la spesa per «l'acquisto di beni e servizi» degli enti locali non potrà superare per il 2004, l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento

esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione dal contenimento di cui in premessa in relazione ai seguenti servizi: asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, assistenza agli anziani ad ai portatori di handicap.

9/5137/9. Stradiotto.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5137

premesso che:

all'articolo 1, comma 1 si dispone una decurtazione dei fondi a disposizione per l'ulteriore credito, pari a 300 euro mensili, a favore delle assunzioni operate nelle aree sottoutilizzate;

la norma aumenta il rischio economico di chi intenda operare un'assunzione in una delle zone che possono beneficiare di questo credito di imposta aggiuntivo dato che per la sua assegnazione occorre presentare un'apposita istanza al Centro operativo di Pescara solo successivamente all'avvenuta assunzione;

la riduzione dei fondi a disposizione prospetta il rischio di operare un'assunzione senza poter preventivamente sapere se si potrà o meno fare affidamento su una minor spesa di 300 euro mensili;

impegna il Governo

a prevedere un sistema di monitoraggio in tempo reale delle risorse monetarie a disposizione del credito d'imposta relativo alle assunzioni, al fine di poter efficientemente programmare la copertura finanziaria di uno strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese.

9/5137/10. Squeglia.

La Camera,

premesso che:

tale provvedimento, all'articolo 5, proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15 decreto-legge 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, del decreto-legge 269 del 2003), oltre a cercare di adeguare il testo in esame alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto il potere delle regioni di specificare la disciplina del condono sul piano amministrativo;

L'articolo 32 del citato decreto-legge contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forse dell'ordine;

la proroga in esame non assicurerà comunque, proprio a causa della disciplina più restrittiva che molte regioni emaneranno, l'introito di tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del citato decreto, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

il Governo avrebbe dovuto approfittare della sentenza della Corte costituzionale per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e

sostenibili. Semmai si sarebbe dovuto porre il problema di disciplinare esclusivamente la posizione di quelli che nel frattempo hanno presentato domanda di condono;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del citato decreto, a garantire l'effettuazione di verifiche sui luoghi degli abusi.

9/5137/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Realacci, Vigni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 168/04, contenenti norme in materia di condono edilizio;

premesso che:

in seguito alla sentenza n. 196/2004 della Corte Costituzionale il decreto-legge in esame prevede, tra l'altro, un nuovo termine per la presentazione delle domande di sanatoria;

tale circostanza rischia di costituire un preoccupante fattore di ulteriore incremento dell'abusivismo che ha registrato, nel 2003, e proprio per effetto del preannunciato condono, una crescita del 41 per cento, determinando una devastante e inaccettabile ferita per l'ambiente, il territorio, la legalità, l'etica pubblica;

la risoluzione n. 8-00093 approvata il 7 luglio 2004 dalla VIII Commissione della Camera, ha richiamato la necessità di rafforzare le misure di monitoraggio e di controllo per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo edilizio;

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative necessarie — anche attraverso l'elaborazione di un apposito piano, che contempli il ricorso a tecnologie satellitari — per assicurare un attento, costante ed efficiente monitoraggio di tutto il territorio nazionale, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, in modo che sia assicurata la repressione dei reati ad esso connessi e garantendo adeguati finanziamenti alle istituzioni locali finalizzati agli interventi di demolizione delle costruzioni abusive;

b) a provvedere in tempi rapidi a dare opportuna ed adeguata pubblicità al suddetto piano di prevenzione e repressione.

9/5137/12. Vigni, Realacci.

La Camera,

esamine le disposizioni contenute nella manovra correttiva per il contenimento della spesa pubblica approvate con decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168;

tenuto conto che parte cospicua della manovra è effettuata mediante riduzione degli stanziamenti discrezionali dei ministeri relativi a consumi intermedi e a investimenti fissi lordi ed in particolare tali riduzioni riguardano il Ministero della Difesa per un importo complessivo di 1.812 milioni di Euro, compensati soltanto nella misura del 50 per cento da successive rassegnazioni;

considerato che tale drastica riduzione viene operata su un bilancio della difesa che ha già subito, al netto dell'in-

flazione negli ultimi tre anni consistenti tagli in settori particolarmente importanti quali sono appunto quelli:

dei consumi intermedi che nella difesa sono destinati a sostenere le spese di esercizio al fine di assicurare l'efficienza dell'attività operativa, l'addestramento e l'adeguamento dei supporti logistici e infrastrutturali;

degli investimenti fissi che sono destinati a sostenere il processo di ammodernamento e rinnovamento del nostro strumento militare, decisivo per l'acquisizione e il mantenimento delle capacità operative necessarie alle Forze armate e per un coerente mantenimento di impegni già assunti per l'esercizio finanziario in corso con vari programmi nel settore dell'industria della difesa e quindi con ripercussioni negative anche nei successivi esercizi finanziari;

tenuto conto della pluralità e della complessità d'impegni che in molti scenari internazionali sono stati affidati alle nostre Forze Armate e delle necessità derivanti dalla realizzazione dei progetti collegati con la costruzione di una identità di difesa comune europea e con l'ammodernamento la valorizzazione delle aree industriali della difesa, con particolare riguardo agli arsenali e ai poli di mantenimento pesante, le riduzioni previste risultano in prospettiva comunque insostenibili pena la decadenza della capacità operativa del nostro strumento militare;

impegna il Governo

a recuperare in sede di definizione della legge finanziaria e di bilancio per il triennio 2005-2007 risorse finanziarie in grado di riportare su valori più adeguati agli impegni richiesti alle Forze Armate gli stanziamenti per la funzione difesa.

9/5137/13. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

l'attuale sistema dei trasferimenti statali ai comuni determina una preoccupante e diffusa « sfasatura » tra le previsioni di competenza e le disponibilità di cassa;

i notevoli ritardi nei tempi di accredito da parte del Ministero dell'Interno comportano il ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria che, tra l'altro, non sono neanche sufficienti a soddisfare il normale fabbisogno dei servizi essenziali degli enti locali a causa del limite previsto dall'articolo 222 del T.U.E.L.;

le modalità ed i tempi di accredito dell'addizionale IRPEF (entrata tributaria rilevante ai fini del rispetto del « Patto di stabilità ») determinano una situazione di grave incertezza nella gestione dei bilanci dei comuni e delle regioni, che a tutt'oggi hanno beneficiato solo di circa il 40 per cento del gettito stimato nel 2003;

che gli enti locali risultano essere ulteriormente penalizzati dalle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge in esame,

impegna il Governo:

ad erogare urgentemente il saldo dell'addizionale IRPEF per l'anno 2003;

a valutare l'opportunità di predisporre ogni utile provvedimento teso a garantire agli enti locali, in presenza di ritardi nell'erogazione dei trasferimenti e di ogni forma di accredito da parte dello Stato, di far fronte alle spese relative ai servizi pubblici essenziali;

a considerare opportuna l'assunzione urgente di concrete iniziative per modificare i vincoli previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. per le anticipazioni di tesoreria, anche consentendo il superamento dei limiti vigenti fino alla concorrenza delle somme maturate a titolo di entrate tributarie ed extratributarie, non ancora accreditate agli enti locali da parte dello Stato.

9/5137/14. Crisci, Nannicini.

La Camera,

premessi che:

la riduzione delle autorizzazioni di spesa delle due leggi di sostegno alle esportazioni delle imprese italiane – legge n. 730 del 1983: articolo 18, commi 8 e 9; legge n. 266 del 1997: articolo 12, comma 2 – attraverso il Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295 del 1973 gestito dalla Simest SpA, colpisce il più importante intervento strutturale volto a ridurre lo svantaggio competitivo delle imprese italiane ed opera in controtendenza rispetto alla avvertita urgenza di un loro rifinanziamento necessario ad evitare la sospensione dell'operatività del Fondo per assenza di disponibilità impegnabili;

a tal fine la V Commissione del CIPE ha deliberato lo scorso 30 giugno 2004 la richiesta di assegnazione di nuove risorse finanziarie per 36 milioni di euro nel 2005, 228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007, in assenza però di interventi di riduzione delle autorizzazioni di spesa già disposte, che pertanto risultano non sostenibili oltre che già formalmente impegnate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano reperite ulteriori risorse per il sostegno alle esportazioni delle imprese italiane, compensando l'operazione nell'ambito del medesimo Ministero e del medesimo Fondo unico di cui alla legge n. 35 del 1995 che è dotato di risorse sufficienti anche per l'anno 2005.

9/5137/15. D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

l'Italia, per la propria conformazione geografica, presenta una percentuale di territorio montano elevata;

i territori montani, in particolare quelli compresi nella regione Friuli-Vene-

zia Giulia, vivono una situazione quotidiana di disagio e di svantaggio strutturale che indebolisce notevolmente l'economia di tali territori e con essa gli operatori;

per contrastare questo fenomeno, il legislatore nazionale e regionale è intervenuto con iniziative politiche che, pur tradotte in norme vigenti, non hanno determinato ricadute efficaci;

il provvedimento in esame, disponendo la riduzione del 10 per cento della spesa per beni e servizi per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno, determina ulteriori situazioni di estrema difficoltà in tali territori montani,

impegna il Governo

a prevedere, nella prossima manovra finanziaria, un intervento finalizzato al sostegno delle iniziative economiche e di sviluppo localizzate nelle zone montane, basato sulla diminuzione delle aliquote fiscali e sulla semplificazione burocratica per le attività connesse all'imprenditorialità giovanile, al rilancio dei mestieri in declino, al rilancio dei settori chiave per lo sviluppo dell'artigianato artistico e dell'agricoltura di qualità.

9/5137/**16**. Rosato, Patria.

La Camera,

premessi che:

con la legge di conversione in legge del decreto-legge in esame si è intervenuto bloccando molti impegni presi sulla base di bandi *ex lege* 488/92, con la conseguenza dello slittamento di graduatorie, della sospensione dei contratti di programma, della perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo:

a) a riferire alle Commissioni parlamentari sullo stato della legge 488/92, sugli impegni assunti, sui finanziamenti erogati, sui fondi derivanti dalle revoche;

b) a rifinanziare adeguatamente, nella prossima legge finanziaria, la legge 488/92, al fine di rilanciare gli investimenti produttivi per agganciare la ripresa economica.

9/5137/**17**. Preda.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 6, si prevede la riduzione di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali indicate nella allegata Tabella n. 1;

diverse voci della citata Tabella riguardano spese relative al risanamento e alla difesa del suolo,

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per le opere di risanamento, protezione e consolidamento del suolo e per completare i lavori di ricostruzione nei comuni della provincia di Reggio Calabria colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000.

9/5137/**18**. Meduri.

La Camera,

premessi che:

in attesa di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, il Governo aveva pattuito con alcune organizzazioni sindacali e con le associazioni rappresentative dei datori di lavoro (nell'ambito del cosiddetto «Patto per l'Italia») l'aumento dell'indennità di disoccupazione accantonando le somme relative nel Fondo speciale per le spese correnti (Tabella A);

tale misura è stata dall'Esecutivo inserita nello stesso provvedimento che modifica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, provvedimento il cui iter par-

lamentare, è di fatto fermo da più di due anni presso la Commissione lavoro del Senato;

il Governo si è sempre rifiutato di stralciare le norme relative all'aumento concordato dell'indennità di disoccupazione, malgrado le forze di opposizione abbiano presentato emendamenti che inserivano tale misura nelle leggi finanziarie relative agli anni 2002, 2003 e 2004;

le somme accantonate sono state via via dirottate per coprire altre spese;

con l'emendamento presentato dal Governo alla legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 e sul quale è stata posta la fiducia, un'altra volta la somma destinata ai disoccupati, pari a 479 milioni di euro viene utilizzata per altri scopi, nella fattispecie per le spese del Ministero della Difesa;

mentre l'Esecutivo stesso ritiene di dovere, con problematici tagli all'Irpef, rilanciare la domanda interna, in concreto, nell'ultimo triennio, ha tolto dalla disponibilità dei disoccupati circa 2.200 milioni di euro dovuti al mancato aumento dell'indennità di disoccupazione ai quali vanno aggiunti altri 1000-1.500 milioni di maggiore imposta sui Trattamenti di fine rapporto e, per l'insieme dei lavoratori, la mancata restituzione del *fiscal drag*,

impegna il Governo

ad adoperarsi per rendere effettivo al più presto l'aumento dell'indennità di disoccupazione possibilmente già nel corso dell'anno 2004.

9/5137/**19**. Cordoni, Innocenti, Michele Ventura, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Diana, Trupia.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante

interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 250 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2004 per finanziare gli incentivi per i contratti d'area e i contratti di programma (ex legge 662 del 1996, articolo 2);

tale riduzione colpisce l'anno in corso e, quindi, rappresenta sostanzialmente un « inadempimento » da parte dello Stato che non ottempera agli impegni assunti;

pertanto, le imprese e gli enti pubblici locali saranno impossibilitati a fare fronte ad impegni già assunti, arrecando inoltre un grave danno alle economie locali ed una perdita di posti di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di reintegrare nel 2005 le autorizzazioni di spesa per i suddetti patti territoriali per la stessa cifra decurtata nel 2004.

9/5137/**20**. Raffaella Mariani, Gambini.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 30,74 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il fondo unico per le zone montane (legge n. 97/1994, articolo 2, comma 1);

il suddetto articolo 2 della legge n. 97 del 1994 introduceva il fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), alimentato anche da contributi statali;

tale decurtazione avviene nel corso dell'anno e, quindi, impedisce alle comu-

nità montane di fare fronte agli impegni di spesa ed alle obbligazioni già assunti;

pertanto, le comunità montane dovrebbero ricorrere all'indebitamento per adempiere alle proprie obbligazioni, indebitamento che sottoposto a limiti significativi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad introdurre nell'ordinamento una normativa che consenta alle comunità montane di ricorrere all'indebitamento per finanziarsi.

9/5137/**21**. Quartiani, Lulli, Patria.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, sarebbe ridotta di 30,74 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il fondo unico per le zone montane (legge n. 97/1994, articolo 2, comma 1);

il suddetto articolo 2 della legge n. 97 del 1994 introduceva il fondo nazionale per la montagna presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia, alimentato anche da contributi statali;

tale riduzione per l'anno in corso determina un sicuro aggravio della capacità degli enti montani di fare fronte alle proprie incombenze istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative al fine di reintegrare nel 2005 il suddetto fondo per le zone montane di una cifra pari alla riduzione effettuata nel 2004.

9/5137/**22**. Olivieri, Patria, Fanfani.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge n. 168 deprime gli investimenti nel Mezzogiorno con la perdita di migliaia di posti di lavoro;

in particolare, gli incentivi agli investimenti, di cui l'80% dell'ammontare concerne investimenti nelle aree meridionali, sono decurtati di ben 750 milioni di euro per i restanti 5 mesi dell'anno 2004, i finanziamenti ai contratti di programma ed ai contratti di area di 250 milioni di euro, mentre al fondo per le aree sottoutilizzate vengono tolti 100 milioni di euro;

il Ministero delle attività produttive è vincolato a erogare aiuti a fondo perduto alle imprese per quest'anno (ex legge 488), per una somma non superiore a 1.700 milioni di euro. Ne risultano erogati 1,2 miliardi: dunque, restano a disposizione 500 milioni da qui al 31 dicembre. Mancano all'appello, per circa 20 mila programmi di investimento già approvati (ex legge 488, Patti territoriali, contratti di programma,...), almeno un miliardo di euro;

slittano tutte le graduatorie e i bandi della legge 488 e rimangono sospesi i contratti di programma;

gli imprenditori che hanno già iniziato ad investire, anche sulla base delle agevolazioni concesse, si potrebbero trovare senza un sostegno economico almeno fino all'anno prossimo, salvo le modifiche degli incentivi alle aziende annunciate dal Governo;

le PMI meridionali rischiano di non poter più investire se non ricorrendo a onerosi prestiti bancari;

le aziende di fronte all'incertezza saranno spinte a dilazionare gli investimenti, mentre sarebbe ora proprio il momento di stimolare gli investimenti produttivi privati per agganciare la ripresa internazionale;

come ha denunciato la stessa Confindustria, nella realtà, il blocco strisciante

degli incentivi era già in atto: la legge 488 è stata già caratterizzata da ritardi nelle erogazioni con i bandi industria 2001 e 2002, mentre sulla graduatoria del bando del febbraio 2003, chiuso il 15 marzo 2004, non si hanno notizie; le prime erogazioni arriveranno a due anni dall'apertura del bando;

inoltre, il bonus per le assunzioni nei territori meridionali è decurtato di 150 milioni;

deprimono l'attività economica del Mezzogiorno anche i tagli all'agricoltura, alle comunità montane, agli enti locali, nonché il ripristino delle norme centralistiche per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Regioni e degli enti locali tramite la Consip,

impegna il Governo

in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per gli anni 2005-2007 a reperire ulteriori fondi al fine di predisporre il ripristino degli incentivi decurtati, consentendo, sia pure con ritardo, il recupero delle somme perse per gli investimenti e le assunzioni nel Mezzogiorno.

9/5137/**23**. Nicola Rossi, Barbieri Roberto, Lumia, Adduce, Finocchiaro, Bonito, Bova, Carboni, Maurandi, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Folena, Luongo, Mancini, Marone, Minniti, Oliverio, Ranieri, Rossiello, Rottundo, Sasso.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 5137, con cui viene convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, si ripristina il meccanismo centralizzato di acquisto di beni e servizi da parte di enti pubblici incentrato sulla CONSIP, modificato con l'ultima finanziaria;

in tale maniera il Governo ripristina un meccanismo d'acquisto che danneggia sensibilmente le imprese medie e piccole e l'autonomia degli enti territoriali,

impegna il Governo

a reperire ulteriori fondi al fine di predisporre, con la finanziaria 2005-2007, il ripristino delle norme relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle P.A. previgenti al decreto legge in esame.

9/5137/**24**. Finocchiaro, Fluvi.

La Camera,

considerata la recente presa di posizione dell'Anci che ritiene assolutamente inaccettabile, che dopo 15 mesi dalla approvazione della riforma Moratti, ancora si continui a discutere di modifiche legislative che toccano le condizioni di accesso all'istruzione di milioni di bambini e ragazzi, senza che si sia posto mano alla verifica del piano finanziario di individuazione e di assegnazione delle risorse, alle diverse tipologie di scuola;

rilevato che:

il piano finanziario per l'attuazione della legge 53/03 doveva essere presentato, previo raggiungimento della intesa in Conferenza Unificata, immediatamente dopo l'approvazione della suddetta legge e precisamente entro 90 giorni dal 17 aprile 2003, data di entrata in vigore della riforma;

si velocizza, pur in assenza di tale adempimento, l'adozione dei decreti che vengono approvati anche con il parere contrario delle autonomie (vedi il decreto sul riordino dell'Invalsi), dando fondo alle poche risorse disponibili e non si affronta la problematica generale della insufficienza dei fondi, per l'attuazione della riforma della scuola;

il decreto relativo all'estensione del diritto-dovere che dovrebbe trattenere a scuola 125.000 nuovi ragazzi l'anno, se-

condo i calcoli del MIUR, prevede un finanziamento pari a 47 euro a ragazzo all'anno;

la spesa per insegnanti, aule, banchi, riscaldamento, luce, trasporto, libri dovrebbe essere finanziata con i suddetti 47 euro perché nulla è previsto per dette voci;

non si prevede come saranno affrontati i nuovi problemi del diritto allo studio, con quali risorse saranno costruite nuove aule, chi dovrà predisporre i nuovi trasporti scolastici, le nuove mense, come disabili potranno avere quello che precise leggi di settore loro riservano;

valutati gli effetti complessivi della manovra finanziaria prevista nel decreto con particolare riferimento alla riduzione della capacità di spesa degli enti locali nel settore dei servizi per la scuola e la formazione,

impegna il Governo

a dare corso alla concreta attuazione, anche in sede di DPEF, al piano finanziario previsto dalla legge 53/2003, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 settembre 2003.

9/5137/**25**. Sasso, Grignaffini, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante gli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, riduce di 6,46 milioni di euro la somma stanziata con la legge n. 388 del 2000, di 254 miliardi di lire a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

prevede una decurtazione del contributo straordinario al Teatro dell'Opera di Genova pari a 2,50 milioni di euro;

dispone un taglio di 2,58 milioni di euro al fondo di 10 miliardi di lire di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 destinato alla copertura parziale delle spese relative

alla vigilanza e sicurezza sostenute dai titolari e utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo;

la riduzione delle fondazioni lirico-sinfoniche interviene in piena stagione in corso, a programmazioni già definite con evidenti ripercussioni sul piano economico, di bilancio e su quello dell'offerta artistica;

detto taglio va ad aggiungersi alla decurtazione del F.U.S. per il 2004 rispetto al 2003 pari a 8.169.391 euro per le fondazioni lirico-sinfoniche;

il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche dispone di personale impiegato in forma stabile per un totale di circa seimila dipendenti e che un'ulteriore diminuzione delle risorse avrebbe un'evitabile ricaduta a livello occupazionale;

la decurtazione del 50 per cento destinato alla copertura parziale del costo dei vigili del fuoco stimato intorno ai 10 milioni di euro, priverebbe di sostanziale efficacia l'emanando decreto ministeriale in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari del provvedimento e drenerebbe risorse altrimenti destinate allo svolgimento dell'attività primaria delle imprese dello spettacolo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di reperire le risorse mancanti al fine di reintegrare, nella sua interezza, per un importo non inferiore a quello erogato nel 2003, il fondo per le fondazioni lirico-sinfoniche, dando un immediato segnale della volontà di attuare l'impegno preso in tal senso in sede di Comitato per i problemi dello spettacolo nella riunione del 3 giugno scorso;

ad intraprendere ogni iniziativa a livello amministrativo e legislativo tesa a ripristinare l'importo originario del fondo destinato alla copertura parziale delle spese connesse alla vigilanza e alla sicurezza.

9/5137/**26**. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giuliotti, Sasso, Martella, Ventura, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica ha previsto una riduzione della spesa autorizzata al Ministero per i beni e le attività culturali per un totale di circa 94 milioni di euro;

gli stanziamenti pubblici per i beni e le attività culturali hanno già subito consistenti diminuzioni in occasione dell'approvazione delle leggi finanziarie del 2001, 2002 e 2003, con le quali i finanziamenti, sia per la spesa corrente, sia per gli investimenti sono stati progressivamente erosi;

le risorse del Fondo unico dello spettacolo hanno anch'esse subito riduzioni e, di conseguenza, gli stanziamenti sono rimasti bloccati agli importi previsti per il 2001;

tutti i settori dello spettacolo dal vivo — teatro, danza, musica — versano in stato di sofferenza che dura ormai da tre anni, anche in questo caso dovuto all'incertezza e all'inadeguatezza delle norme che regolano l'accesso ai finanziamenti pubblici;

la riforma dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali approvata alcuni mesi fa non ha ancora avuto esiti operativi e, quindi, l'amministrazione centrale e periferica del Ministero non ha, di fatto, svolto nemmeno le funzioni di ordinaria amministrazione che le competono;

il settore della cinematografia, in seguito all'attuazione della riforma del sistema di finanziamento pubblico avvenuta con il decreto legislativo n. 28 del gennaio 2004 (attuazione della delega ricevuta dal governo con la legge 137/2002 - articolo 10), versa in una crisi grave, generata dalla mancanza di regole certe sulle nuove procedure per l'accesso ai finanziamenti pubblici, nonché dalla ef-

fettiva disponibilità di risorse pubbliche da destinare alla produzione cinematografica;

inoltre tale settore risulta drammaticamente penalizzato dagli ulteriori tagli apportati di 18,59 milioni di euro a valere sulla legge 163/1985,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto per reperire e reintegrare le risorse finanziarie indispensabili a ristabilire almeno le condizioni minime necessarie agli operatori dei diversi settori dei beni e delle attività culturali per svolgere e programmare le proprie attività produttive, culturali ed industriali;

ad adottare iniziative affinché sia reintegrato il FUS, settore cinematografia, almeno secondo le previsioni della legge finanziaria 2003, al fine di non destinare a morte certa l'industria del cinema italiano, strategica per lo sviluppo economico e culturale del nostro paese.

9/5137/**27**. Grignaffini, Chiaromonte, Giuliotti, Tocci, Sasso, Martella, Carli, Ventura, Pistone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) » ha stanziato 200,00 milioni di Euro per il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui 100,00 milioni di Euro per gli aiuti compensativi e 100,00 milioni di Euro per gli aiuti assicurativi;

il decreto Legislativo n. 102/2004 stabilisce che gli aiuti assicurativi dello Stato siano fino all'80 per cento del costo delle polizze,

impegna il Governo

a ricercare con urgenza forme di intervento finalizzate ad una effettiva e congrua copertura del costo della polizza, in base al Decreto Legislativo n. 102/2004.

9/5137/**28**. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 « Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) » ha stanziato 200 milioni di Euro per il Fondo di Solidarietà nazionale per le calamità Naturali in Agricoltura di cui 100 milioni di Euro per gli aiuti compensativi e 100,00 milioni di Euro per gli aiuti assicurativi;

con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari nonché in materia di agricoltura e pesca sono opportunamente ripristinati per l'anno 2004, gli aiuti compensativi per le produzioni assicurabili e non assicurate sospendendo l'efficacia dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 102/2004;

risulta quindi necessario un adeguato stanziamento per far fronte agli eventuali residui debiti dello Stato verso le regioni e ai danni derivanti dalle calamità già verificatesi nell'anno in corso e uncongruo stanziamento a riserva per eventuali ulteriori esigenze;

il DL 12 Luglio 2004, n. 168, ha disposto la riduzione di 50 milioni di Euro per il Fondo di Solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura finalizzati agli aiuti compensativi;

tale riduzione non consente di rispondere alle esigenze sopra richiamate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza adeguati provvedimenti finalizzati ad incrementare le do-

tazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti compensativi in agricoltura, al fine di rispondere alle esigenze del comparto e alle previsioni normative di cui al Decreto Legislativo 102/2004 e al decreto-legge n. 157/2004, come modificato dal Sanato.

9/5137/**29**. Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Capitelli, Patria.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 interviene in esecuzione della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi (condono edilizio);

detto articolo ha la finalità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);

le norme contenute nell'articolo 5 da un lato ridefiniscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome potranno emanare le leggi regionali, di cui all'articolo 32, comma 26, del decreto 269/03, dall'altro fissano conseguentemente i termini riguardanti: la presentazione della domanda relativa alla sanatoria di opere abusive su aree demaniali, la presentazione della copia della denuncia di accatastamento, la risposta della competente agenzia territoriale del Demanio sulla disponibilità alla cessione dell'area, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, la presentazione della documentazione, il versamento delle restanti parti dell'oblazione, il versamento dell'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione, la presentazione delle integrazioni alla domanda di condono;

il decreto-legge n. 269 del 2003, non chiariva alcune questioni, quali: le volumetrie, l'influenza delle regioni sul

potere di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria nelle aree demaniali o su aree di proprietà dello Stato, l'ambito dell'autonomia delle regioni di legiferare in materia, il silenzio assenso del comune passati 24 mesi dalla presentazione della domanda;

il maxiemendamento presentato al decreto in esame, non risponde in maniera esauriente alle modifiche richieste dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2004 e lascia ancora spazio al contenzioso, mentre ci si sarebbe augurato che il Governo chiarisse insieme alle Regioni quali sia il reciproco ambito d'intervento sulla base dei principi di complementarità e integrazione del nuovo Titolo V della Costituzione;

il decreto al nostro esame non chiarisce nulla relativamente al fatto che la Corte Costituzionale attribuisce alle Regioni competenze notevoli su temi delicati. Le Regioni hanno titolo a intervenire sulle modalità di concessione in sanatoria degli abusi compiuti in aree demaniali o in aree del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Inoltre, la CC, riconoscendo la competenza delle Regioni ha dichiarato l'illegittimità della norma del silenzio-assenso che consente di rilasciare titolo abilitativo edilizio all'abusivo che non abbia avuto risposte dal proprio Comune entro due anni;

impegna il Governo:

a chiarire con un successivo provvedimento, che accolga le indicazioni della Corte Costituzionale sulle necessità di un'integrazione della materia da parte delle Regioni, quali siano le competenze dello Stato e quelle delle Regioni in materia di condono edilizio e di concessione in sanatoria in aree demaniali o facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, concordandole con la Conferenza Unificata, con riferimento in particolare:

a) al nuovo Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni potere

concorrente in materia di governo del territorio ed esclusivo in materia urbanistica ed edilizia;

b) all'articolo 9 della Costituzione (tutela del paesaggio e dell'ambiente) e al pieno riconoscimento del ruolo specificativo in difesa degli interessi pubblici riconosciuto alle Regioni in questa materia dalla Corte Costituzionale.

9/5137/**30**. Lion, Zanella, Pecoraro Scario, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Banti.

La Camera,

premessi che:

il comma 3, dell'articolo 1-*bis*, così come previsto dal maxiemendamento al disegno di legge AC 5137, autorizza, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

tale positivo stanziamento non pare, comunque, sufficiente affinché tutte famiglie collocabili nella fascia di povertà o di disagio sociale – secondo i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'abitazione normativamente previsti – siano nelle condizioni di adempiere con regolarità al pagamento dei canoni di locazione;

tale situazione desta particolare allarme sociale, stante l'ulteriore incidenza che queste problematiche hanno sulla complessiva situazione delle procedure esecutive di sfratto a carico delle « categorie speciali » di cui al comma 20, dell'articolo 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, a far data dal 30 giugno 2004, hanno visto scadere il decreto di proroga di sfratto,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore provvedimento volto a garantire che tutte le famiglie in possesso dei requisiti minimi normativamente indicati, siano poste nelle condizioni effettive di onorare il pagamento dei relativi canoni di locazione, nonché a predisporre ogni utile misura di accompagnamento sociale che si renda necessaria a garantire la sopravvivenza delle c.d. « categorie sociali » assoggettate a procedure esecutive di sfratto.

9/5137/**31**. Ruzzante.

La Camera,

considerato che:

il settore dei beni culturali risulta già molto colpito dai numerosi tagli ai finanziamenti previsti con le precedenti leggi finanziarie;

il settore della cultura rappresenta un comparto strategico e di fondamentale importanza per lo sviluppo di un Paese;

impegna il Governo

a destinare, nel prossimo DPEF adeguate risorse al settore dei beni culturali, in particolare ad incrementare i finanziamenti al Fondo unico per lo spettacolo e per il cinema.

9/5137/**32**. Titti De Simone, Pistone, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 168/2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, opera, tra l'altro, una riduzione di risorse sulla ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura,

considerato che:

il settore è sottoposto ad una situazione di profonda ristrutturazione e riorganizzazione che abbisogna di essere accompagnata da misure di sostegno e d'incentivo,

tenuto conto che:

l'esperienza maturata in questi anni in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo unico per il federalismo amministrativo, ha mostrato talune problematiche nell'allocazione finale delle risorse tra le diverse funzioni delegate, determinando, a volte, una certa dispersione e talvolta un utilizzo diverso delle risorse destinate al settore della pesca;

l'economia ittica, in gravissima crisi, abbisogna quanto meno di un minimo di certezza sulle risorse ad esso destinate e sui tempi di erogazione,

impegna il Governo:

a specificare, nel riparto del finanziamento relativo al Fondo unico per il federalismo amministrativo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le dotazioni proprie dell'agricoltura da quelle della pesca ed a determinare tempi certi per l'approvazione e l'effettiva erogazione del suddetto riparto e delle somme destinate alle regioni per l'attuazione del Piano pesca;

a dare conto annualmente al Parlamento sull'attuazione del Piano e sulle complessive dotazioni finanziarie destinate al settore e sullo stato di attuazione dei pagamenti.

9/5137/**33**. Franci.